



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPrensIVO DI GATTEO**

Via Don Ghinelli,8-47043 GATTEO(FC) Tel.0541/930057 Cod.M. FOIC818007-C.F.90056160402

E-mail: foic818007@istruzione.it foic818007@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icgatteo.edu.it>



Regolamento di Istituto per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture

Adottato con Delibera di Istituto n. 18 del 6/07/2026

SOMMARIO

Articolo 1	Finalità, principi e ambito di applicazione
Articolo 2	Soglie di rilevanza europea e programmazione
Articolo 3	Il Responsabile Unico del Progetto
Articolo 4	Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico e del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale
Articolo 5	Strumenti di acquisto e di negoziazione
Articolo 6	Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti
Articolo 7	Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie
Articolo 8	Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (D.L. 127/2025)
Articolo 9	Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici
Articolo 10	Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti
Articolo 11	Individuazione operatori economici
Articolo 12	Principio di rotazione
Articolo 13	Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale
Articolo 14	Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
Articolo 15	Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione
Articolo 16	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 17	Stipula dei contratti
Articolo 18	Esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo 19	Collaudo
Articolo 20	Pagamenti
Articolo 21	Entrata in vigore, validità, esclusioni e abrogazioni
Articolo 22	Pubblicità
Articolo 23	Rinvio esterno
Articolo 24	Approvazione e revisione

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275**, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165** recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- **Legge 13 luglio 2015 n. 107**, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- **Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36** “Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- **Quaderno n.1 MIM del 05.02.2024** – Istruzioni di carattere generale relative all’applicazione del Codice degli Appalti Pubblici
- **Decreto Legislativo 31 Dicembre 2024, n.209** Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- **Decreto Legge n. 127 del 09 Settembre 2025** “Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”
- **Circolare MIM prot. 7254 del 24.09.2025** “Viaggi d’istruzione - Indicazioni operative Anno Scolastico 2025/2026
- **Parere ANAC del 07.10.2025**
- **Regolamenti Comm. UE 22/10/2025 n. 2150, n. 2151 e n. 2152** pubblicati sulla GUCE, serie L del 23/10/2025.

Articolo 1 – Finalità, principi e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi, forniture e concessioni:
 - a) **di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria**, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, al fine di assicurare che l'attività negoziale sia svolta ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a), Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018;
 - b) **di importo inferiore ad € 140.000,00** per i contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici, ai sensi dell'5, comma 5, dell'allegato II.4 al Decreto Legislativo 36/2023, come modificato dal Decreto Legislativo n. 209/2024.
2. L'attività negoziale dell'Istituzione Scolastica, che gode di piena capacità e autonomia negoziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto delle limitazioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente, si ispira ai principi generali definiti dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, e, in particolare ai seguenti principi:
 - principio del risultato, volto ad assicurare l'affidamento e l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - principio della fiducia, fondato sulla reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
 - principio dell'accesso al mercato degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità;
 - principio di buona fede e tutela dell'affidamento, nei rapporti tra Istituzione Scolastica e gli operatori economici;
 - principio di solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale;
 - principio di auto-organizzazione amministrativa, nell'esecuzione di lavori e nella prestazione di beni e servizi;
 - principio di autonomia contrattuale, che consente la conclusione di qualsiasi contratto, anche a titolo gratuito, fatti salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e dalle altre disposizioni di legge;
 - principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, che riconosce il diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali qualora sopravvengano circostanze straordinarie, imprevedibili e sfavorevoli;
 - principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, volto a favorire l'accesso al mercato e la crescita delle micro, piccole e medie imprese;
 - principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, anche nel caso di subappalto.

Articolo 2 - Soglie di rilevanza europea e programmazione

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), le soglie di rilevanza europea sono quelle periodicamente stabilite dai regolamenti della Commissione europea, direttamente applicabili negli Stati membri.

Alla data di adozione del presente regolamento, in attuazione dei Regolamenti (UE) della Commissione del 22 ottobre 2025, nn. 2150, 2151 e 2152, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) del 23 ottobre 2025, le soglie di rilevanza europea, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:

- a) euro **5.404.000** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) euro **216.000** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi.

Tali soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento

2. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico come previsto dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici; al fine di evitare il frazionamento artificioso è necessario prevedere una corretta definizione del fabbisogno e una specifica programmazione degli acquisti.
3. Sono soggetti all'obbligo di programmazione triennale:
 - a) i lavori pubblici di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 150.000,00;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore alla soglia di € 140.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti e pubblicati secondo le modalità previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dall'Allegato I.5 al medesimo decreto e dalla normativa vigente, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Articolo 3 – Il Responsabile Unico del Progetto

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, la stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice dei Contratti pubblici.
2. Nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il **Dirigente Scolastico**, che esercita le funzioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, dall'Allegato I.2 del medesimo Codice e dall'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Dirigente scolastico svolge altresì le funzioni di **Direttore dell'esecuzione** del contratto ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, relativamente agli affidamenti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, individuati dall'Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici, per i quali il Direttore dell'esecuzione deve essere un soggetto diverso dal RUP.
4. Ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è tenuto ad astenersi dallo svolgimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, ed è tenuto a segnalare tempestivamente ogni situazione che possa determinare un conflitto di interessi (anche potenziale).
5. Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del Direttore S.G.A. o di altro dipendente appositamente individuato.
6. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore S.G.A. o a uno dei propri collaboratori, nel rispetto della normativa vigente.
7. Al Direttore S.G.A. compete, in ogni caso, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'articolo 21 del D.I. 129/2018;
8. Qualora nell'Istituto non siano presenti professionalità in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile Unico del Progetto, il Dirigente Scolastico può nominare quale RUP un dipendente di altra Amministrazione Pubblica, nei casi e con le modalità previste dall'Allegato I.2 al D. Lgs. 36/2023, come modificato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nonché nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h), del D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

Articolo 4- Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale e del Consiglio di Istituto

1. Le funzioni e i poteri del Dirigente Scolastico in materia di attività negoziali sono disciplinati dall'articolo 44 del D.I. 129/2018.

2. Le funzioni e i poteri del Consiglio di Istituto in materia di attività negoziale sono disciplinati dall'articolo 45 del D.I. 129/2018.

Articolo 5 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente e del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal D. Lgs. 36/2023, utilizza i seguenti strumenti di acquisizione e di negoziazione:
 - a) Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.
 - b) Qualora la convenzione non sia attiva, ovvero pur essendo attiva non risulti idonea per carenza di caratteristiche essenziali:
 - b.1) Accordi quadro stipulati da Consip o Sistema Dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip ai sensi dell'articolo 1, comma 583 della legge 160/2019.
 - b.2) in caso di carenza o di inidoneità di Accordi quadro o impossibilità di fare ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione, utilizzo MEPA – possibilità di procedure in forma associata attraverso reti di scuole o affidamenti in via autonoma.
2. È consentito il ricorso a procedure di acquisto non telematiche per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa, esclusivamente nei casi di oggettiva impossibilità o particolare difficoltà di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), al fine di garantire l'assolvimento delle funzioni dell'Istituzione scolastica e il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e tracciabilità, secondo quanto indicato dalla normativa vigente e dal Comunicato ANAC del 18 Giugno 2025.

Articolo 6 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

1. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione congiunta delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi, possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», il quale, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti in esso stabiliti, assume nei confronti dei terzi, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche aderenti, con le correlate responsabilità.
2. Le scritture contabili di ciascuna Istituzione scolastica restano autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
3. Restano comunque fermi gli obblighi e le responsabilità in capo a ciascun Dirigente Scolastico derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 129/2018, nonché quelli connessi alla normativa in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture – criteri e soglie

SERVIZI E FORNITURE

- A. Per l'acquisizione servizi e forniture di importi fino a € 10.000,00 si applica quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del D.I. 129/2018.
- B. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a € 10.000,00 e inferiori ad € 140.000,00, il Dirigente Scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria alla loro realizzazione.
La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il principio di rotazione e la scelta di operatori economici in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente individuati anche tra soggetti iscritti in elenchi o albi istituiti dalla

Stazione appaltante.

C. Acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023

1. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, il Dirigente Scolastico svolge autonomamente l'attività negoziale necessaria alla relativa realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante indagini di mercato effettuate secondo le modalità di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del medesimo D. Lgs. 36/2023.
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente adeguati alle eventuali modifiche delle soglie previste dalla normativa europea e nazionale vigente, nonché alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 36/2023 o a eventuali discipline derogatorie applicabili.

LAVORI

D. Acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi inferiori a € 150.000,00, esercita autonomamente l'attività negoziale necessaria alla relativa realizzazione. La procedura di acquisto avviene mediante **affidamento diretto** ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 36/2023, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto del principio di rotazione e la scelta di operatore economici in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante.
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente adeguati alle soglie previste dall'art. 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, ovvero a eventuali successive disposizioni derogatorie o modificative, fintanto che le stesse restino in vigore.

E. Affidamento di lavori per importi pari o superiore a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00, svolge l'attività negoziale necessaria alla relativa realizzazione, previa deliberazione del Consiglio di Istituto. La procedura di affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente adeguati alle soglie previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, ovvero a eventuali successive modifiche o a discipline derogatorie applicabili, fintanto che le stesse restino in vigore.

F. Affidamento di lavori pari o superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria

1. Il Dirigente Scolastico, per l'acquisizione di lavori superiore a € 1.000.000,00 e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, svolge l'attività negoziale necessaria alla relativa realizzazione, previa deliberazione del Consiglio di Istituto. La procedura di affidamento avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati tramite indagini di mercato;
2. Gli importi indicati si intendono automaticamente adeguati all'art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, ovvero a eventuali successive modifiche delle soglie o a discipline derogatorie applicabili, fintanto che le stesse restino in vigore.

Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell'ambito applicativo del presente Regolamento.

OGGETTO	SOGLIA Iva esclusa (dal 1° gennaio 2026)	PROCEDURA (dal 1° gennaio 2026)
Affidamento di servizi e forniture	Inferiore a € 140.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore a € 216.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione, ove esistenti, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
Affidamento di lavori	Inferiore a € 150.000,00 (IVA esclusa)	Affidamento diretto
	Pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 5 (cinque) operatori economici
	Pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.404.000,00 (IVA esclusa)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno n. 10 (dieci) operatori economici

Articolo 8 – Affidamento di servizi di programmazione ed esecuzione di viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali per importi inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria

- I viaggi di istruzione sono attività educative e didattiche che comprendono visite guidate (un giorno), uscite didattiche (entro l'orario di lezione) e viaggi d'istruzione che prevedono almeno un pernottamento. La scuola organizza visite e viaggi di istruzione sulla base di un apposito Piano Annuale, deliberato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti.
- Il piano annuale può essere:
 - unico per tutte le tipologie di attività sopra descritte, con una sola procedura negoziale;
 - distinto per singole tipologie con differenti procedure negoziali.
 Se si procede per singole tipologie i viaggi di istruzione possono essere differenziati tra:
 - Visite di istruzione
 - Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formative in Italia
 - Viaggi con finalità culturali o connessi al percorso formative Estero
 - Viaggi con prevalente componente ludica
 - Corsi di lingue - stage
 - Formazione scuola lavoro
 - Progetti Europei.
- L'Istituzione scolastica può procedere mediante autonome procedure di affidamento, senza la necessità di qualificazione come stazione appaltante, esclusivamente per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni e del principio di rotazione.
- In presenza di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., gli stessi devono essere preventivamente verificati e utilizzati, ove disponibili e idonei. In particolare, fino al 09.09.2027 è attivo l'Accordo Quadro ID2919, al quale deve farsi ricorso qualora il valore complessivo della programmazione per ciascuna tipologia di affidamento sia superiore a € 140.000.
- I servizi per l'organizzazione delle visite e viaggi di istruzione possono essere acquistati:

- a) **Affidamento diretto**, anche senza previa consultazione del mercato, per importi inferiore ad € 140.000,00.
- b) **Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando**, con invito di almeno 5 operatori economici, per appalti di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, applicabili alle stazioni appaltanti sub-centrali, come da indicazioni interpretative e orientamenti dell'ANAC (parere del 07.10.2025). In tali casi, in conformità a quanto disposto all'articolo 5 del D.L. 127/2025 che modifica l'articolo 108 del D. Lgs. 36/2023, gli appalti sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzando in particolare gli elementi qualitativi relativi a:
- sicurezza dei trasporti;
 - accessibilità per le persone con disabilità;
 - qualificazione ed esperienza professionale dei conducenti.

I contratti relativi ai viaggi di istruzione sono qualificati come contratti ad alta intensità di manodopera e, conseguentemente, il punteggio economico non può superare il limite del 30%.

Anche in caso di affidamento diretto, l'Istituzione Scolastica richiede agli operatori economici una specifica dichiarazione relativa al possesso dei requisiti qualitativi sopra indicati, con particolare riferimento alla sicurezza dei trasporti, all'accessibilità per le persone con disabilità e alla qualificazione dei conducenti.

Articolo 9 – Contratti di concessione relativi ai servizi di distributori automatici

1. Il Decreto Legislativo n. 209/2024 (decreto correttivo del D. Lgs. 36/2023) ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina degli appalti e delle concessioni pubbliche, con efficacia secondo le disposizioni ivi previste.
2. Per i contratti di concessione di servizi aventi valore inferiore a € 140.000,00, le stazioni appaltanti operano nell'ambito del proprio livello di qualificazione, secondo quanto previsto dal sistema di qualificazione di cui al D. Lgs. 36/2023 e dalla disciplina ANAC, senza l'obbligo di possedere livelli avanzati di qualificazione per lo svolgimento delle relative procedure.
3. Per i contratti di concessione di importo pari o superiore a € 140.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.404.000), si applicano le disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, che richiedono il possesso di adeguati livelli di qualificazione per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, secondo il sistema definito da ANAC. La struttura organizzativa deve garantire competenze adeguate nella gestione economico-finanziaria e nella valutazione dei rischi.
4. Le procedure relative ai contratti di cui ai punti precedenti sono disciplinate, per quanto compatibili, dall'art. 187 del D. Lgs. 36/2023 e dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici in materia di concessioni e qualificazione delle stazioni appaltanti.

Articolo 10 – Digitalizzazione ciclo di vita dei contratti

1. Il ciclo di vita dei contratti pubblici è gestito secondo il principio della digitalizzazione integrale previsto dal D. Lgs. 36/2023, Libro I, Parte II (artt. 19–36), in coerenza con i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, e con le piattaforme e i sistemi digitali certificati previsti dalla normativa vigente.
2. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti consente in particolare:
 - la semplificazione e l'accelerazione delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione;
 - la raccolta, gestione e conservazione di dati in modalità strutturata, affidabile e tempestiva;
 - il miglioramento della trasparenza, tracciabilità e condivisione delle informazioni;
 - l'attuazione del principio di unicità dell'invio dei dati e del riuso delle informazioni già disponibili, secondo il principio "once only", nonché della centralizzazione e interoperabilità delle banche dati.

Articolo 11 – Individuazioni operatori economici

1. In caso di affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, l'operatore economico può essere individuato:
 - tra gli iscritti in appositi elenchi o albi dell'Istituzione scolastica.
 - sulla base di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento. In tale ipotesi, il Dirigente Scolastico può procedere, ove ritenuto opportuno, a consultazioni preliminari di mercato di natura informale, finalizzate all'individuazione di soggetti in possesso di adeguata esperienza.
2. In caso di affidamento previa consultazione di più operatori economici, l'individuazione degli stessi può avvenire mediante:
 - acquisizione e confronto di preventivi.
 - consultazione di cataloghi, anche tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), nonché mediante comparazione di listini di mercato, preventivi relativi a commesse analoghe o equivalenti e analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni.
 - pubblicazione di apposito avviso pubblico esplorativo, finalizzato a sondare il mercato e conoscere le condizioni praticate dagli operatori economici, senza che ciò comporti alcun vincolo per l'Istituzione scolastica. L'avviso è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", e deve espressamente indicare la natura meramente esplorativa dell'indagine senza alcun vincolo per l'Istituzione scolastica (Parere MIT n. 3225/2025).
 - ricorso a procedure e strumenti telematici offerti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Nelle procedure negoziate di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, gli operatori economici da consultare sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e rotazione, mediante:
 - **Indagini di mercato**, intese come attività preliminari finalizzate all'individuazione di operatori economici potenzialmente interessati e in possesso dei requisiti di idoneità e qualificazione;
 - utilizzo di **elenchi di operatori economici** costituiti e gestiti attraverso piattaforme telematiche certificate per gli acquisti della pubblica amministrazione, ivi incluso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
4. Criteri di scelta degli operatori economici da invitare

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e rotazione, ferma restando la non utilizzabilità del sorteggio o di altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

Con riferimento alle procedure negoziate senza bando, precedute da preventiva indagine di mercato e finalizzate all'invito di un numero predeterminato di operatori economici (n. 5), alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, qualora il numero delle candidature pervenute risulti superiore al numero di operatori da invitare, si procede alla formazione di apposite graduatorie, in ordine crescente, sulla base dei seguenti criteri:

- a) fatturato globale dell'operatore economico riferito al triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso;
- b) numero complessivo di personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, in servizio alla data di presentazione dell'istanza;

c) esperienza pregressa documentata nello svolgimento di prestazioni analoghe a quelle oggetto della procedura.

A seguito della verifica dell'idoneità delle candidature pervenute, gli operatori economici da invitare sono individuati secondo i seguenti criteri:

- dalla graduatoria di cui alla lettera a), sono invitati n. 2 (due) operatori economici, individuati rispettivamente tra il soggetto con il valore più elevato e il soggetto con il valore più basso di fatturato globale, purché in ogni caso in possesso dei requisiti richiesti e con fatturato superiore all'importo posto a base della procedura;
- dalla graduatoria di cui alla lettera b), sono invitati n. 2 (due) operatori economici, individuati rispettivamente tra il soggetto con il maggior numero di unità di personale e quello con il minor numero di unità di personale;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c), è invitato n. 1 (uno) operatore economico individuato tra quelli con il maggior numero di esperienze analoghe documentate, purché il relativo valore complessivo sia superiore all'importo posto a base della procedura.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la disponibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare.

12 - Principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, gli affidamenti sono disposti nel rispetto del principio di rotazione, in base al quale è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere ovvero nello stesso settore di servizi.
2. È consentita deroga all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, al netto dell'IVA.
3. In presenza di adeguata e puntuale motivazione, fondata congiuntamente su:
 - a) struttura del mercato di riferimento;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente contratto;
 - d) qualità della prestazione resa (art. 17 del D. Lgs. 209/2024),è ammesso l'affidamento al contraente uscente.
4. Il principio di rotazione non si applica nelle procedure negoziate senza bando, relative a lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello degli affidamenti diretti e fino alle soglie di rilevanza europea, qualora l'indagine di mercato sia stata effettuata senza limitazioni al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura.
5. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione al contraente uscente non trova applicazione qualora il nuovo affidamento appartenga a una diversa fascia di valore economico rispetto al precedente, purché di importo superiore a euro 5.000,00, al netto dell'IVA. Le fasce di valore economico sono definite come segue (*).

BENI E SERVIZI

Fascia	Importo
1	da 5.001,00 fino a 9.999,99
2	da 10.000,00 fino a € 14.999,99
3	da 15.000,00 fino a € 19.999,99

4	da 20.000,00 fino € 24.999,99
5	da 25.000,00 fino a 29.999,99
6	da 30.000,00 fino a 39.999,99
7	da 40.000,00 fino a 49.999,99
8	da 50.000,00 fino a 74.999,99
9	da 75.000,00 fino a € 99.999,99
10	da 100.000,00 fino a 139.999,99
11	da 140.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

LAVORI

Fascia	Importo
1	da € 5.001 fino a € 39.999,00
2	da € 40.000 fino a € 149.999,99
3	da € 150.000 fino a 449.999,99
4	da 500.000,00 fino a 999.999,99
5	Da 1.000.000,00 fino alla soglia di rilevanza comunitaria

Articolo 13 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

1. L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica è svolta nel rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità previsti dall'art. 28 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché dalle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le decisioni del Dirigente Scolastico relative all'attività negoziale, nonché i contratti e le convenzioni stipulati in conseguenza delle stesse, sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 48 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e della normativa vigente in materia di trasparenza, mediante il Portale unico dei dati della scuola e nella sezione «**Amministrazione trasparente**» del sito istituzionale, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
3. Il Dirigente Scolastico informa il Consiglio d'Istituto, con cadenza almeno semestrale, in merito ai contratti conclusi dall'Istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli ulteriori aspetti di rilievo concernenti l'attività negoziale.
4. È garantito l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione relativa all'attività contrattuale svolta o programmata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato.
5. Il Direttore s.g.a. provvede alla tenuta, gestione e conservazione della documentazione relativa all'attività negoziale, secondo le modalità previste dall'art. 42 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e dalle disposizioni vigenti in materia di gestione documentale e conservazione degli atti.

Articolo 14 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento diretto, con o senza previa consultazione di operatori economici, di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.
2. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D. Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante può richiedere la garanzia provvisoria qualora, in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'affidamento, sussistano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Tali esigenze sono espressamente motivate nella decisione di contrarre, nell'avviso di indizione della procedura o nell'atto equivalente.
3. Qualora richiesta, la garanzia provvisoria è determinata in misura non superiore all'uno per cento dell'importo posto

a base della procedura di affidamento ed è prestata con le modalità previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

4. La garanzia provvisoria può essere costituita mediante cauzione ovvero fideiussione, secondo le modalità e le forme previste dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.
5. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. La Stazione appaltante può, con adeguata motivazione, non richiederne la costituzione, tenuto conto della tipologia della prestazione, dell'importo dell'affidamento, delle modalità di esecuzione del contratto e dell'affidabilità dell'operatore economico.
6. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, elementi che possono giustificare la mancata richiesta della garanzia definitiva:
 - a. importo dell'affidamento non superiore a euro 5.000,00, al netto dell'IVA;
 - b. comprovate pregresse esperienze positive dell'operatore economico con questa o con altre amministrazioni aggiudicatrici;
 - c. documentata affidabilità dell'operatore economico, desumibile dalla regolare esecuzione di precedenti contratti analoghi;
 - d. applicazione di condizioni economiche particolarmente favorevoli per l'Istituzione scolastica rispetto ai prezzi di mercato;
 - e. prestazioni di immediata esecuzione o di breve durata, tali da ridurre significativamente il rischio di inadempimento;
 - f. affidamenti a Enti del Terzo Settore o ad altri soggetti senza scopo di lucro, qualora la natura dell'affidamento e le caratteristiche del soggetto affidatario lo giustificino;
 - g. situazioni di particolare urgenza nelle quali la richiesta della garanzia possa compromettere la tempestiva esecuzione della prestazione.

Qualora richiesta, la garanzia definitiva è costituita nella misura del cinque per cento dell'importo contrattuale, salvo i casi in cui la legge preveda una diversa misura o consenta motivatamente la riduzione o l'esonero.

Articolo 15 – Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

1. Gli Operatori economici attestano, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove richiesti, dei requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi del D. Lgs. 36/2023;
2. Per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di cui al comma 1, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0);
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, l'Istituzione scolastica effettua le verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, anche mediante controllo a campione, secondo modalità predeterminate annualmente con provvedimento del Dirigente Scolastico. Ferma restando l'effettuazione dei controlli a campione, il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) può disporre verifiche ogniquale volta lo ritenga necessario o opportuno.
4. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate, non risulti confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione del fatto all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di adozione del provvedimento emanato dal Dirigente Scolastico.
5. In caso di procedura negoziata, qualora si verifichi un malfunzionamento, anche parziale, del Fascicolo Virtuale

dell'Operatore Economico (FVOE 2.0) ovvero delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorso il termine di trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che acquista immediata efficacia, previa acquisizione di un'autocertificazione resa dall'offerente ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza delle cause di esclusione, la cui verifica non sia stata possibile entro il predetto termine a causa del malfunzionamento. Resta fermo l'obbligo dell'Istituzione Scolastica di completare, entro un termine congruo, le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati.

Articolo 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti pubblici disciplinati dal presente Regolamento sono effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I pagamenti sono eseguiti esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Gli operatori economici affidatari sono tenuti a comunicare all'Istituzione scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui medesimi conti.
4. Gli operatori economici sono altresì tenuti ad assumere tutti gli ulteriori obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena dell'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente.

Articolo 17 - Stipula dei contratti

1. Il Dirigente Scolastico stipula il contratto con l'operatore economico individuato secondo le modalità previste dall'art. 18 del Decreto Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
2. La stipula del contratto è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC, ove previsto, e dell'autocertificazione resa dall'operatore economico attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecniche e professionali), richiesti ai sensi dell'articolo 100 del medesimo decreto legislativo, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del presente Regolamento.
3. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi essenziali e alle clausole riportati nella lettera d'invito/richiesta preventivo/avviso pubblico/bando di gara. Il contratto deve, di norma, contenere almeno:
 - a) le condizioni di esecuzione;
 - b) il corrispettivo contrattuale;
 - c) le modalità e i termini di pagamento;
 - d) la clausola risolutiva espressa in caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP applicabili;
 - e) le clausole relative alla risoluzione del contratto, all'applicazione di eventuali penali, nonché all'esecuzione in danno, in caso di successivo accertamento della carenza dei requisiti prescritti o di inadempimento dell'operatore economico.
4. Il contratto deve prevedere un termine di durata certo. La durata non può essere modificata nel corso dell'esecuzione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
5. Il contratto può prevedere clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. n. 36/2023. In

particolare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tali clausole:

- non possono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto;
- operano nella misura dell'80 per cento della variazione accertata, con riferimento alle prestazioni ancora da eseguire

Articolo 18 – Esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023, sotto la vigilanza del Responsabile Unico del Progetto (RUP) o di un suo delegato, che ne verifica la regolare esecuzione, la conformità alle condizioni contrattuali, al capitolato tecnico e agli atti di gara.

Il RUP, in caso di accertate difformità, ritardi o inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni, procede alla contestazione formale degli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali, proponendo al Dirigente Scolastico l'eventuale applicazione delle penali contrattuali o la risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli applicabili del D. Lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di esercitare tutti i poteri di verifica, controllo e autotutela previsti dal Codice dei contratti pubblici e dall'ordinamento vigente, nonché di attivare gli strumenti di tutela previsti dal diritto civile a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 19 – Collaudo e verifica di conformità

Tutti i contratti stipulati dall'Istituzione Scolastica sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le forniture, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il collaudo finale ovvero la verifica di conformità deve essere completato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori o delle prestazioni contrattuali. Nei casi di particolare complessità, individuati dall'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tale termine può essere prorogato fino ad un massimo di dodici mesi.

Per i contratti di servizi e forniture, la verifica di conformità è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ovvero, se nominato, dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Per servizi e forniture caratterizzati da elevata complessità tecnica, innovazione o contenuto tecnologico, l'Istituzione Scolastica può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP e dal Direttore dell'esecuzione.

Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo e della verifica di conformità, nonché i casi in cui tali attività possono essere sostituite dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'Allegato II.14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l'Istituzione Scolastica può prevedere la sostituzione del collaudo e della verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione. Tale certificato è redatto e sottoscritto:

- a) dal Direttore dei Lavori, per i contratti di lavori;
- b) dal RUP, per i contratti di servizi e forniture.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 20 – Pagamenti

1. I pagamenti relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture sono disposti dall'Istituzione Scolastica entro il termine

di trenta giorni dalla data di ricezione del documento fiscale.

2. Il pagamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione, attestato mediante collaudo ovvero mediante certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
3. Resta ferma la possibilità di sospensione dei termini di pagamento nei casi in cui siano necessarie verifiche integrative o chiarimenti sulla corretta esecuzione delle prestazioni o sulla regolarità della documentazione presentata.

Articolo 21 - Entrata in vigore, validità, abrogazioni ed esclusioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e della contestuale pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento conserva validità fino alla sua eventuale modifica o sostituzione mediante l'adozione di un nuovo Regolamento approvato con le medesime modalità, ovvero fino all'intervento di sopravvenute disposizioni normative incompatibili con lo stesso.
3. Il Regolamento è suscettibile di integrazioni e modifiche in conseguenza di successive disposizioni normative applicabili alla materia disciplinata.
4. Il presente Regolamento non si applica al conferimento di incarichi a persone fisiche esterne all'Istituzione scolastica, per i quali si rinvia a specifico regolamento interno.

Articolo 22 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica, nella sezione **Albo on-line** e nella sezione **Amministrazione Trasparente > Disposizioni Generali > Atti Generali**.

Articolo 23 – Rinvio esterno

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano:
 - a) le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) le disposizioni del Codice dei contratti pubblici vigente;
 - c) le disposizioni del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento al Titolo V – Attività negoziale.
2. Alla stipula e all'esecuzione dei contratti si applicano altresì le disposizioni del Codice civile, nonché quelle del Codice dei contratti pubblici e dei relativi allegati.

Articolo 24 – Approvazione

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto in data 6/07/2026 con deliberazione n. 17